



**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI CIRCLE S.P.A.  
SULLE PROPOSTE CONCERNENTI LE MATERIE POSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO  
DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA CONVOCATA PER IL 27 MAGGIO  
2021, IN PRIMA CONVOCAZIONE E PER IL 28 MAGGIO 2021, IN SECONDA  
CONVOCAZIONE**

*(Relazione redatta anche ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, secondo periodo, cod. civ.)*

Signori Azionisti,

a seguito della delibera adottata il giorno 10 maggio 2021 da parte del Consiglio di Amministrazione di Circle S.p.A. (**Circle** o **Emittente**), con avviso pubblicato su Milano Finanza e sul sito internet dell'Emittente, è stata convocata l'assemblea dei soci dell'Emittente in seduta ordinaria e straordinaria (l'**Assemblea**) presso la sede amministrativa della Società, in Genova, Via Bombrini n. 13/3, per il giorno 27 maggio 2021 ore 17,45 in prima convocazione e per il 28 maggio 2021 in seconda convocazione, stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

**parte ordinaria**

1. *Approvazione del bilancio di esercizio di Circle S.p.A. al 31 dicembre 2020, comprensivo della relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, della relazione del Collegio Sindacale, e della relazione della società di revisione. Destinazione del risultato di esercizio. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020; delibere inerenti e conseguenti;*
2. *Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione della Società per il periodo 2021-2023, previa determinazione del numero dei suoi componenti e dei relativi compensi; delibere inerenti e conseguenti;*
3. *Nomina dei membri del Collegio Sindacale della Società per il periodo 2021-2023 e determinazione dei relativi compensi; delibere inerenti e conseguenti;*

**parte straordinaria**

1. *Proposta di modifica del testo di Statuto sociale di Circle S.p.A. integrante l'adeguamento al nuovo Regolamento Emittenti AIM Italia; delibere inerenti e conseguenti.*
2. *Proposta di aumento di capitale sociale, a pagamento, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, quarto comma, secondo periodo, cod. civ., mediante emissione di azioni ordinarie; delibere inerenti e conseguenti;*
3. *Proposta di emissione di warrant ed approvazione del relativo regolamento; delibere inerenti e conseguenti;*
4. *Proposta di aumento del capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, quarto comma, secondo periodo, cod. civ., a servizio dell'esercizio dei warrant, mediante emissione di azioni ordinarie; delibere inerenti e conseguenti;*

\*\*\* \*\*

La presente Relazione è volta ad illustrare le motivazioni sottese alle proposte del Consiglio di Amministrazione, nonché i termini e le modalità di esecuzione delle eventuali deliberazioni assembleari.

## **Parte ordinaria**

### **1. Approvazione del bilancio di esercizio di Circle S.p.A. al 31 dicembre 2020, comprensivo della relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, della relazione del Collegio Sindacale, e della relazione della società di revisione. Destinazione del risultato di esercizio. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020; delibere inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, siete convocati in Assemblea, in sede ordinaria, per approvare il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 e per prendere visione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020, approvati dal Consiglio di Amministrazione in data 29 marzo 2021.

Si ricorda che, ai sensi di legge e di statuto, l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio deve essere convocata, almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni in presenza delle condizioni richieste dalla legge (articolo 2364, comma 2, c.c.).

Il progetto di bilancio di esercizio, redatto secondo i principi contabili nazionali così come pubblicati dall'Organismo Italiano di Contabilità, evidenzia un utile di esercizio di Euro 577.976. Per maggiori informazioni in merito all'esercizio sociale al 31 dicembre 2020 si rinvia al progetto di bilancio di esercizio della Società ed alle relative relazioni.

Vi ricordiamo che tutta la documentazione comprendente, tra l'altro, il progetto di bilancio dell'esercizio al 31 dicembre 2020, la Relazione sulla Gestione, la relazione della Società di Revisione e la relazione del Collegio Sindacale sono, infatti, stati messi a disposizione del pubblico nei 15 giorni che precedono la data dell'Assemblea in prima convocazione presso la sede sociale e sul sito internet della Società all'indirizzo <https://www.circletouch.eu>.

Tutto ciò premesso, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera, ferma restando la possibilità di apportare le modifiche e/o integrazioni che dovessero risultare opportune e/o necessarie, nel rispetto delle previsioni di legge:

*"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Circle S.p.A.:*

- *udita l'esposizione del Presidente;*
- *esaminato il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 e delle relative relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;*
- *preso atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020;*

- *considerata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*

### **DELIBERA**

- 1. di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, nonché la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione;*
- 2. di riportare a nuovo l'utile netto dell'esercizio 2020, pari ad Euro 577.976;*
- 3. di prendere atto del bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2020 e della relativa documentazione accessoria;*
- 4. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e per esso in via disgiunta ai Consiglieri di Amministrazione pro tempore, con firma libera e disgiunta e con facoltà di sub-delega per singoli atti o per categorie di atti, nei limiti di legge, ogni più ampio potere per dare completa ed integrale esecuzione alle deliberazioni di cui ai punti precedenti, nonché apporti, ove necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni formali che fossero richieste dalle competenti autorità per l'iscrizione della delibera nel Registro delle Imprese."*

## **2. Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione della Società per il periodo 2021-2023, previa determinazione del numero dei suoi componenti e dei relativi compensi; delibere inerenti e conseguenti.**

Egredi Azionisti,

con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, di parte ordinaria, Vi informiamo che con effetto dalla data di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 verrà a scadere l'attuale Consiglio di Amministrazione di Circle S.p.A., pertanto siete chiamati a nominare il nuovo Consiglio di Amministrazione di Circle S.p.A., nel rispetto delle disposizioni normative e statutarie applicabili.

Ai sensi dell'articolo 16 dello statuto, che sarà per altro oggetto di integrazione al fine di adeguarlo al nuovo Regolamento Emittenti AIM Italia, si rammenta agli Azionisti che l'amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, a seconda di quanto deliberato dall'assemblea ordinaria.

Ai sensi dell'articolo 18 dello statuto, anch'esso oggetto di integrazione al fine di adeguarlo al nuovo Regolamento Emittenti AIM Italia, i membri del Consiglio di Amministrazione vengono nominati dall'assemblea ordinaria sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la

presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa od anche in data successiva, purché entro il termine sopra previsto per il deposito della lista.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste presentate dai soci, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati almeno pari al numero di consiglieri da eleggere, ciascuno abbinato ad un numero progressivo e deve contenere ed espressamente indicare almeno un amministratore che possieda i requisiti di indipendenza previsti dall'art.148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, ovvero due candidati indipendenti qualora la lista sia composta da 7 o più membri, fermo restando che almeno un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza deve essere scelto tra i candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dal *Nominated Adviser* secondo la procedura caricata sul sito di Circle, sezione "*Investor Relations*", al seguente link <https://www.circletouch.eu/investor-relations/#documenti-societari>.

Le liste devono essere depositate presso la sede della società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e, inoltre, devono essere messe a disposizione del pubblico a cura della Società almeno 6 (sei) giorni prima di quello previsto per la predetta Assemblea secondo le modalità prescritte della disciplina vigente.

Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato, pena irricevibilità della medesima, (i) il curriculum vitae contenente le caratteristiche personali e professionali dei singoli candidati con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendenti; (ii) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (iii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dal presente Statuto e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, ivi incluso l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza; (iv) il parere positivo rilasciato dal *Nominated Adviser* della Società attestante che il candidato indipendente è stato preventivamente individuato o valutato positivamente dal *Nominated Adviser* della Società e (v) ogni altra ulteriore dichiarazione o informativa prevista dalla legge o dalle norme regolamentari applicabili.

Ogni azionista, gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo societario nonché gli azionisti aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del TUF, non possono presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Nel caso in cui un azionista abbia concorso a presentare più di una lista, la presentazione di tali liste sarà invalida nel caso in cui il computo della partecipazione dell'azionista risulti determinante al raggiungimento della soglia richiesta. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate. In presenza di più liste uno dei membri del consiglio di amministrazione è espresso dalla seconda lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti.

Alla elezione degli amministratori si procede come segue: dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, tutti i

componenti eccetto uno; dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto, in base all'ordine progressivo indicato nella lista, il restante componente.

Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti. Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'articolo 148, comma 3, TUF, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il consiglio di amministrazione risulti composto da almeno un amministratore in possesso dei requisiti di cui all'articolo 148, comma 3, TUF. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.

Nel caso di presentazione di un'unica lista, il consiglio di amministrazione è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria.

Per la nomina di quegli amministratori che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, fermo il rispetto dei requisiti previsti dallo statuto.

Si ricorda, infine, che gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione, preso atto delle previsioni di legge e statuto in materia di composizione, durata, modalità di nomina e remunerazione del Consiglio di Amministrazione, invita l'Assemblea a:

- *determinare il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione e nominare il nuovo Consiglio di Amministrazione avuto riguardo delle proposte presentate dagli azionisti legittimati;*
- *determinare il compenso spettante agli Amministratori;*
- *determinare la durata della carica del Consiglio di Amministrazione.*

### **3. Nomina del Collegio Sindacale della Società per il periodo 2021-2023 e determinazione dei relativi compensi; delibere inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, di parte ordinaria, Vi informiamo che con effetto dalla data di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 verrà a scadere l'attuale Collegio Sindacale di Circle S.p.A., pertanto siete chiamati a nominare il nuovo organo di controllo e il suo Presidente, nel rispetto delle disposizioni normative e statutarie applicabili.

Al riguardo si rammenta che, ai sensi dell'articolo 22 dello statuto, anch'esso oggetto di integrazione al fine di adeguarlo al nuovo Regolamento Emittenti AIM Italia, il Collegio Sindacale si compone di tre Sindaci effettivi e due supplenti che durano in carica tre esercizi e devono risultare in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'articolo 148, comma 4 del TUF e gli ulteriori requisiti di legge.

Il Collegio Sindacale svolge il controllo di legittimità sulla amministrazione e vigila sulla osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sulla adeguatezza dell'assetto amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento, e può esercitare inoltre la revisione legale di conti nel caso previsto dall'articolo 2409-bis c.c..

Ai sensi dell'articolo 23 dello statuto, i membri del Collegio Sindacale vengono nominati dall'assemblea ordinaria sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo.

Le liste presentate dai soci, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. Le liste, inoltre, devono essere messe a disposizione del pubblico a cura della Società almeno 6 (sei) giorni prima di quello previsto per la predetta Assemblea secondo le modalità prescritte della disciplina vigente. Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione.

Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato il curriculum contenente le caratteristiche professionali dei singoli candidati, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dallo statuto. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Ogni azionista non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Nel caso in cui un azionista abbia concorso a presentare più di una lista, la presentazione di tali liste sarà invalida nel caso in cui il computo della partecipazione dell'azionista

risulti determinante al raggiungimento della soglia richiesta. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. La presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti.

Risulteranno eletti sindaci supplenti il primo candidato supplente della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato supplente della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti. Nel caso di presentazione di un'unica lista, il collegio sindacale è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria; la presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata.

Per la nomina di quei sindaci che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera a maggioranza relativa.

L'assemblea ordinaria dei soci provvederà all'atto della nomina alla determinazione del compenso da corrispondere ai sindaci effettivi ed a quanto altro a termine di legge.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione, preso atto delle previsioni di legge e statuto in materia di composizione, durata, modalità di nomina e remunerazione del Collegio Sindacale, invita l'Assemblea a:

- *nominare il nuovo Collegio Sindacale;*
- *determinare il compenso spettante ai Sindaci;*
- *determinare la durata della carica del Collegio Sindacale.*



## **Parte straordinaria**

### **1. Modifica del testo di Statuto sociale di Circle S.p.A. integrante l'adeguamento al nuovo Regolamento Emittenti AIM Italia; delibere inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, siete stati convocati in Assemblea, in sede straordinaria, per approvare talune modifiche al testo di Statuto sociale della Società, come di seguito illustrato.

#### **Proposta di modifica dell'articolo 5 dello Statuto sociale**

La proposta di modifica e integrazione dell'articolo 5 è finalizzata a prevedere la possibilità, ai sensi dell'articolo 2441, comma 4 cod. civ., di deliberare un aumento di capitale sociale con esclusione del diritto di opzione spettante ai soci nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione.

Nella tabella che segue sono illustrate, in grassetto, le modifiche che si propone di apportare all'articolo 5 dello Statuto sociale, raffrontato con il testo attualmente vigente.

Nella tabella che segue sono illustrate, in grassetto, le modifiche che si propone di apportare all'articolo 5 dello Statuto sociale, raffrontato con il testo attualmente vigente.

<b>Testo vigente</b>	<b>Testo proposto</b>
<b>Articolo 5</b> <b>Capitale sociale</b>	<b>Articolo 5</b> <b>Capitale sociale</b>
Il capitale sociale sottoscritto è di Euro 233.000,00 (duecentotrentatremila virgola zero zero) ed è diviso in numero 3.470.115 (tre milioni quattrocentosettantamila centoquindici) azioni ordinarie prive del valore nominale.  Le azioni sono nominative, indivisibili, liberamente trasferibili e conferiscono ai loro titolari uguali diritti. In particolare, ogni azione attribuisce il diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società nonché gli altri diritti patrimoniali e amministrativi ai sensi di statuto e di legge.  Le azioni, al pari degli altri strumenti finanziari della società nella misura consentita dalle disposizioni applicabili, sono assoggettate al	Il capitale sociale sottoscritto è di Euro 233.000,00 (duecentotrentatremila virgola zero zero) ed è diviso in numero 3.470.115 (tre milioni quattrocentosettantamila centoquindici) azioni ordinarie prive del valore nominale.  Le azioni sono nominative, indivisibili, liberamente trasferibili e conferiscono ai loro titolari uguali diritti. In particolare, ogni azione attribuisce il diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società nonché gli altri diritti patrimoniali e amministrativi ai sensi di statuto e di legge.  Le azioni, al pari degli altri strumenti finanziari della società nella misura consentita dalle disposizioni applicabili, sono assoggettate al

<p>regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83-bis e seguenti del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (“TUF”).</p> <p>Il possesso anche di una sola azione costituisce di per sé sola adesione al presente Statuto ed alle deliberazioni prese dall’assemblea degli azionisti in conformità della legge e dello Statuto.</p> <p>Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio di riserve disponibili a capitale) in forza di deliberazione dell’assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto.</p> <p>L’assemblea può attribuire al consiglio di amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale e di emettere obbligazioni convertibili, fino ad un ammontare determinato e per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione assembleare di delega.</p>	<p>regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83-bis e seguenti del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (qui di seguito, “TUF”).</p> <p>Il possesso anche di una sola azione costituisce di per sé sola adesione al presente Statuto ed alle deliberazioni prese dall’assemblea degli azionisti in conformità della legge e dello Statuto.</p> <p>Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio di riserve disponibili a capitale) in forza di deliberazione dell’assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto.</p> <p>L’assemblea può attribuire al consiglio di amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale e di emettere obbligazioni convertibili, fino ad un ammontare determinato e per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione assembleare di delega.</p> <p><b>È consentito che il diritto di opzione spettante ai soci sia escluso, ai sensi dell’art. 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale.</b></p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Proposta di modifica dell’articolo 10 dello Statuto sociale**

Le proposte di modifica e integrazione dell’articolo 10 sono finalizzate ad adeguare la previsione statutaria in materia di offerta pubblica di acquisto e scambio alle previsioni del Regolamento Emittenti AIM Italia, come da ultimo modificato con avviso di Borsa Italiana S.p.A. n. 17857 del 6 luglio 2020, ai sensi del quale gli emittenti già quotati sono tenuti ad adeguarsi entro il 30 giugno 2021.

In particolare, l'articolo 10, relativo al richiamo volontario della disciplina in materia di offerta pubblica di acquisto prevista dal TUF, sarà sostituito interamente con una nuova formulazione, al fine di allineare il *wording* alla Scheda Sei del Regolamento Emittenti AIM Italia.

Nella tabella che segue sono illustrate, in grassetto, le modifiche che si propone di apportare all'articolo 10 dello Statuto sociale, raffrontato con il testo attualmente vigente.

Testo vigente	Testo proposto
<p align="center"><b>Articolo 10</b></p> <p align="center"><b>Disposizione in tema di offerta pubblica di acquisto - Obblighi di informazione in tema di partecipazioni rilevanti</b></p>	<p align="center"><b>Articolo 10</b></p> <p align="center"><b>Disposizione in tema di offerta pubblica di acquisto - Obblighi di informazione in tema di partecipazioni rilevanti</b></p>
<p>A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia e fino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria, norme di legge analoghe, si rendono applicabili per richiamo volontario e in quanto compatibili (di seguito, la "Disciplina Richiamata") le disposizioni dettate per le società quotate dagli articoli 106, 107, 108 109 e 111 TUF di cui al TUF ed ai regolamenti di attuazione di volta in volta adottati dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (la "Consob") in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria.</p> <p>Per trasferimento, ai sensi del presente statuto, si intende ogni atto su base volontaria o coattiva, sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito, sia particolare sia universale, sotto qualsiasi forma realizzato (anche tramite fiduciario), e/o qualunque fatto in forza del quale si consegua direttamente o indirettamente il risultato del trasferimento, della costituzione e/o della cessione ad altri soci o a terzi del diritto di proprietà e/o dei diritti reali (tra cui il diritto di usufrutto e il diritto di pegno) aventi ad oggetto le azioni della Società.</p> <p>La Disciplina Richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo all'azionista.</p>	<p>A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, <b>si rendono applicabili, per richiamo volontario e in quanto compatibili, le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione (qui di seguito, la "Disciplina Richiamata") limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Emittenti AIM Italia adottato da Borsa Italiana, come di volta in volta modificato ed integrato (qui di seguito, "Regolamento AIM Italia).</b></p> <p><b>Resta inteso che l'obbligo di offerta previsto dall'articolo 106, comma 3, lettera b) TUF non troverà applicazione, alle condizioni previste dal comma 3-quater della medesima disposizione, sino alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio successivo all'ammissione delle azioni della Società su AIM Italia.</b></p> <p><b>Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento dell'offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui</b></p>

Il periodo di adesione delle offerte pubbliche di acquisto e di scambio è concordato con il collegio di probiviri denominato "Panel". Il Panel detta inoltre le disposizioni opportune o necessarie per il corretto svolgimento dell'offerta. Il Panel esercita questi poteri amministrativi sentita Borsa Italiana S.p.A. ("Borsa Italiana").

Il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, comma 1, TUF, non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla Disciplina Richiamata, comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente, che può essere accertata in qualsiasi momento dal consiglio di amministrazione.

Tutte le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della presente clausola dovranno essere preventivamente sottoposte, come condizione di procedibilità, al collegio di probiviri denominato Panel.

Il Panel è un collegio di probiviri composto da tre membri nominati da Borsa Italiana che provvede altresì a eleggere tra questi il Presidente. Il Panel ha sede presso Borsa Italiana.

I membri del Panel sono scelti tra persone indipendenti e di comprovata competenza in materia di mercati finanziari. La durata dell'incarico è di tre anni ed è rinnovabile per una sola volta. Qualora uno dei membri cessi l'incarico prima della scadenza, Borsa Italiana provvede alla nomina di un sostituto; tale nomina ha durata fino alla scadenza del collegio in carica.

Le determinazioni del Panel sulle controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della clausola in materia di offerta pubblica di

**all'art. 1349 c.c., su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento AIM Italia predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.**

**Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) - salva la disposizione di cui al comma 3-quater - e 3-bis del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.**

**Si precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui all'offerta pubblica d'acquisto e di scambio non siano applicabili in via diretta - ma per richiamo volontario - le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.**

<p>acquisto sono rese secondo diritto, con rispetto del principio del contraddittorio, entro 30 (trenta) giorni dal ricorso e sono comunicate tempestivamente alle parti. La lingua del procedimento è l'italiano. Il Presidente del Panel ha facoltà di assegnare, di intesa con gli altri membri del collegio, la questione ad un solo membro del collegio.</p> <p>La società, i propri azionisti e gli eventuali offerenti possono adire il Panel per richiedere la sua interpretazione preventiva e le sue raccomandazioni su ogni questione che potesse insorgere in relazione all'offerta pubblica di acquisto.</p> <p>Il Panel risponde ad ogni richiesta oralmente o per iscritto, entro il più breve tempo possibile, con facoltà di chiedere a tutti gli eventuali interessati tutte le informazioni necessarie per fornire una risposta adeguata e corretta. Il Panel esercita inoltre i poteri di amministrazione dell'offerta pubblica di acquisto e di scambio di cui alla clausola in materia di offerta pubblica di acquisto, sentita Borsa Italiana.</p>	
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

**Proposta di modifica dell'articolo 11 dello Statuto sociale**

Nella tabella che segue sono illustrate, in grassetto, le modifiche che si propone di apportare all'articolo 11 dello Statuto sociale, raffrontato con il testo attualmente vigente.

<b>Testo vigente</b>	<b>Testo proposto</b>
<p align="center"><b>Articolo 11</b> <b>Trasparenza e informativa</b></p>	<p align="center"><b>Articolo 11</b> <b>Trasparenza e informativa</b></p>
<p>A partire dal momento in cui le azioni ordinarie emesse dalla Società siano ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, è applicabile, ai sensi del Regolamento AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale approvato e pubblicato da Borsa Italiana S.p.A. e successive modificazioni e integrazioni (il "<b>Regolamento AIM Italia</b>"), la disciplina relativa alle società quotate in tema di trasparenza e informativa, ed</p>	<p>A partire dal momento in cui le azioni ordinarie emesse dalla Società siano ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, è applicabile, ai sensi del Regolamento AIM Italia, la disciplina relativa alle società quotate in tema di trasparenza e informativa, ed in particolare sugli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti, prevista dal TUF e dai regolamenti di attuazione emanati da Consob, pro tempore</p>

<p>in particolare sugli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti, prevista dal TUF e dai regolamenti di attuazione emanati da Consob, pro tempore vigente (la “<b>Disciplina sulla Trasparenza</b>”), salvo quanto qui previsto.</p> <p>Gli azionisti dovranno comunicare al Consiglio di Amministrazione della Società il raggiungimento o il superamento delle soglie del 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 35%, 40%, 45%, 50%, 66,6%, 75%, 90% e 95% del capitale sociale ovvero le riduzioni al di sotto di tali soglie, ovvero le diverse soglie di volta in volta previste dalla normativa e dai regolamenti applicabili (la “<b>Partecipazione Significativa</b>”).</p> <p>La comunicazione dovrà essere effettuata, con raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi all’organo amministrativo presso la sede legale della società o tramite comunicazione all’indirizzo di posta elettronica certificata della società, senza indugio e comunque entro 4 (quattro) giorni di negoziazione dalla data di perfezionamento dell’atto o dell’evento che ha determinato il sorgere dell’obbligo, indipendentemente dalla data di esecuzione secondo i termini e le modalità previsti dalla Disciplina sulla Trasparenza.</p> <p>La mancata comunicazione al consiglio di amministrazione del superamento della soglia rilevante o di variazioni di Partecipazioni Significative troverà applicazione la Disciplina sulla Trasparenza.</p>	<p>vigente (la “<b>Disciplina sulla Trasparenza</b>”), salvo quanto qui previsto.</p> <p>Gli azionisti dovranno comunicare al Consiglio di Amministrazione della Società il raggiungimento o il superamento delle soglie del 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 35%, 40%, 45%, 50%, 66,6%, 75%, 90% e 95% del capitale sociale ovvero le riduzioni al di sotto di tali soglie, ovvero le diverse soglie di volta in volta previste dalla normativa e dai regolamenti applicabili (la “<b>Partecipazione Significativa</b>”).</p> <p>La comunicazione dovrà essere effettuata, con raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi all’organo amministrativo presso la sede legale della società o tramite comunicazione all’indirizzo di posta elettronica certificata della società, senza indugio e comunque entro 4 (quattro) giorni di negoziazione dalla data di perfezionamento dell’atto o dell’evento che ha determinato il sorgere dell’obbligo, indipendentemente dalla data di esecuzione secondo i termini e le modalità previsti dalla Disciplina sulla Trasparenza.</p> <p>La mancata comunicazione al consiglio di amministrazione del superamento della soglia rilevante o di variazioni di Partecipazioni Significative troverà applicazione la Disciplina sulla Trasparenza.</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Proposte di modifica dell’articolo 12 dello Statuto sociale**

Nella tabella che segue sono illustrate, in grassetto, le modifiche che si propone di apportare all’articolo 12 dello Statuto sociale, raffrontato con il testo attualmente vigente.

<b>Testo vigente</b>	<b>Testo proposto</b>
<b>Articolo 12 Assemblea</b>	<b>Articolo 12 Assemblea</b>

<p>L'assemblea viene convocata, nei termini prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare pro tempore vigente, con avviso pubblicato sul sito internet della Società, nonché, anche per estratto secondo la normativa vigente, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: "Sole 24 ore", "Italia Oggi", "Corriere della Sera", "La Repubblica" oppure "MF-Milano Finanza", almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.</p> <p>L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, purché in Italia.</p> <p>L'avviso di convocazione deve indicare:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- il luogo in cui si svolge l'assemblea nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica;</li><li>- la data e l'ora di prima convocazione dell'assemblea e delle eventuali convocazioni successive;</li><li>- le materie all'ordine del giorno;</li><li>- le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge o da disposizioni regolamentari.</li></ul> <p>L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, c.c., entro 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, fatto salvo ogni ulteriore termine previsto dalla disciplina normativa vigente.</p> <p>Pur in mancanza di formale convocazione, l'assemblea è validamente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti dell'organo di controllo.</p>	<p>L'assemblea viene convocata, nei termini prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare pro tempore vigente, con avviso pubblicato sul sito internet della Società, nonché, anche per estratto secondo la normativa vigente, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: "Sole 24 ore", "Italia Oggi", "Corriere della Sera", "La Repubblica" oppure "MF-Milano Finanza", almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.</p> <p>L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, purché in Italia.</p> <p>L'avviso di convocazione deve indicare:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- il luogo in cui si svolge l'assemblea nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica;</li><li>- la data e l'ora di prima convocazione dell'assemblea e delle eventuali convocazioni successive;</li><li>- le materie all'ordine del giorno;</li><li>- le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge o da disposizioni regolamentari.</li></ul> <p>L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, c.c., entro 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, fatto salvo ogni ulteriore termine previsto dalla disciplina normativa vigente.</p> <p>Pur in mancanza di formale convocazione, l'assemblea è validamente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti dell'organo di controllo.</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>I soci che, anche congiuntamente, rappresentano almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria possono richiedere, entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, l'integrazione delle materie da trattare, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti.</p> <p>L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è pubblicato in almeno uno dei quotidiani indicati nel presente Statuto, al più tardi entro il settimo giorno precedente la data dell'assemblea di prima convocazione. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata presso la sede sociale, da consegnarsi all'organo amministrativo entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione.</p> <p>L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.</p> <p>I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante l'Assemblea. La società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.</p> <p>L'Assemblea delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge, dal Regolamento AIM Italia e dal presente Statuto. Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti i soci.</p> <p>Qualora le azioni della società siano ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea</p>	<p>I soci che, anche congiuntamente, rappresentano almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria possono richiedere, entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, l'integrazione delle materie da trattare, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti.</p> <p>L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è pubblicato in almeno uno dei quotidiani indicati nel presente Statuto, al più tardi entro il settimo giorno precedente la data dell'assemblea di prima convocazione. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata presso la sede sociale, da consegnarsi all'organo amministrativo entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione.</p> <p>L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.</p> <p>I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante l'Assemblea. La società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.</p> <p>L'Assemblea delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge, dal Regolamento AIM Italia e dal presente Statuto. Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti i soci.</p> <p>Qualora le azioni della società siano ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



<p>ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5) c.c., oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi:</p> <p>(a) acquisizioni di partecipazioni o imprese o altri assets che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia Mercato Alternativo del Capitale adottato da Borsa Italiana, come di volta in volta modificato ed integrato ("Regolamento Emittenti AIM Italia");</p> <p>(b) cessioni di partecipazioni o imprese o altri assets che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia;</p> <p>(c) richiesta di revoca dall'ammissione a quotazione sull'AIM Italia delle azioni della società in conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti AIM Italia. La revoca dall'ammissione dovrà essere approvata da non meno del 90% (novanta per cento) dei voti degli azionisti riuniti in assemblea ovvero della diversa percentuale stabilita dal Regolamento Emittenti AIM Italia come di volta in volta integrato e modificato.</p> <p>Salvo quanto previsto dal presente articolo e dalle altre previsioni del presente Statuto, l'Assemblea ordinaria e straordinaria si riuniscono e deliberano secondo i quorum previsti dalla legge.</p>	<p>ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5) c.c., oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi:</p> <p><b>(a) acquisizioni di partecipazioni o imprese o altri assets che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento AIM Italia, come di volta in volta modificato ed integrato;</b></p> <p><b>(b) cessioni di partecipazioni o imprese o altri assets che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento AIM Italia;</b></p> <p><b>(c) richiesta di revoca dalla negoziazione sull'AIM Italia delle azioni della società, come meglio descritto nel successivo articolo 27.</b></p> <p>Salvo quanto previsto dal presente articolo e dalle altre previsioni del presente Statuto, l'Assemblea ordinaria e straordinaria si riuniscono e deliberano secondo i quorum previsti dalla legge.</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Proposte di modifica dell'articolo 13 dello Statuto sociale**

Nella tabella che segue sono illustrate, in grassetto, le modifiche che si propone di apportare all'articolo 13 dello Statuto sociale, raffrontato con il testo attualmente vigente.

<b>Testo vigente</b>	<b>Testo proposto</b>
<b>Articolo 13</b> <b>Svolgimento dell'assemblea</b>	<b>Articolo 13</b> <b>Svolgimento dell'assemblea</b>
L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione; in caso di assenza	L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione; in caso di assenza

o di impedimento di questi, l'assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

L'assemblea nomina un segretario anche non socio e, occorrendo, uno o più scrutatori anche non soci. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

È possibile tenere le riunioni dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

(a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione, i quali provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

(b) che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

(c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

(d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

(e) che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i

o di impedimento di questi, l'assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

L'assemblea nomina un segretario anche non socio e, occorrendo, uno o più scrutatori anche non soci. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

È possibile tenere le riunioni dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, **a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare** alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

(a) che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

(b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

(c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

(d) che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura

<p>luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante;</p> <p>dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.</p>	<p>della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.</p> <p><b>Verificandosi tali presupposti, non è altresì necessaria la presenza nel medesimo luogo del presidente e del soggetto verbalizzante. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.</b></p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Proposte di modifica dell'articolo 16 dello Statuto sociale**

Nella tabella che segue sono illustrate, in grassetto, le modifiche che si propone di apportare all'articolo 16 dello Statuto sociale, raffrontato con il testo attualmente vigente.

<b>Testo vigente</b>	<b>Testo proposto</b>
<p align="center"><b>Articolo 16</b> <b>Consiglio di amministrazione</b></p>	<p align="center"><b>Articolo 16</b> <b>Consiglio di amministrazione</b></p>
<p>La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 9 (nove).</p> <p>Spetta all'assemblea ordinaria provvedere alla determinazione del numero dei membri dell'organo amministrativo e alla durata in carica. Gli amministratori durano in carica, dunque, per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino a un massimo di 3 (tre) esercizi, e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente Statuto.</p> <p>Gli amministratori devono risultare in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità richiesti dalla legge o di qualunque altro requisito previsto dalla disciplina applicabile.</p> <p>Almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione deve possedere i requisiti di</p>	<p>La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 9 (nove).</p> <p>Spetta all'assemblea ordinaria provvedere alla determinazione del numero dei membri dell'organo amministrativo e alla durata in carica. Gli amministratori durano in carica, dunque, per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino a un massimo di 3 (tre) esercizi, e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente Statuto.</p> <p><b>Gli amministratori devono risultare in possesso dei requisiti di eleggibilità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili e dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147-quinquies del TUF.</b></p>

indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF.

Gli amministratori sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'articolo 2390 c.c.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati dalla legge all'Assemblea.

Il consiglio di amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri, a norma e con i limiti di cui all'art. 2381 c.c. e ad eccezione delle materie di cui al successivo paragrafo, ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente.

All'organo amministrativo è data la facoltà, ferma restando la concorrente competenza dell'assemblea straordinaria, di assumere le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis, c.c., l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, il tutto ai sensi dell'art. 2365, comma 2, c.c.

L'organo amministrativo può nominare direttori, direttori generali, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

**Almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione, ovvero due amministratori se il Consiglio di Amministrazione è composto da più 7 (sette) membri, devono possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF. Almeno uno di questi deve essere scelto tra i candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dal *Nominated Adviser*.**

Gli amministratori sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'articolo 2390 c.c.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati dalla legge all'Assemblea.

Il consiglio di amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri, a norma e con i limiti di cui all'art. 2381 c.c. e ad eccezione delle materie di cui al successivo paragrafo, ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente.

All'organo amministrativo è data la facoltà, ferma restando la concorrente competenza dell'assemblea straordinaria, di assumere le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis, c.c., l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative, il trasferimento della

	<p>sede sociale nel territorio nazionale, il tutto ai sensi dell'art. 2365, comma 2, c.c.</p> <p>L'organo amministrativo può nominare direttori, direttori generali, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Proposte di modifica dell'articolo 17 dello Statuto sociale**

Nella tabella che segue sono illustrate, in grassetto, le modifiche che si propone di apportare all'articolo 17 dello Statuto sociale, raffrontato con il testo attualmente vigente.

<b>Testo vigente</b>	<b>Testo proposto</b>
<b>Articolo 17</b> <b>Deliberazioni del consiglio di amministrazione</b>	<b>Articolo 17</b> <b>Deliberazioni del consiglio di amministrazione</b>
<p>Il consiglio si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purché nel territorio dell'Unione Europea o in Svizzera, ogni volta che il presidente lo ritenga opportuno, nonché quando ne venga fatta richiesta da almeno due consiglieri in carica.</p> <p>Il consiglio viene convocato dal presidente con avviso inviato mediante posta, telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica almeno 3 (tre) giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione. Saranno comunque valide le riunioni consiliari, altrimenti convocate, qualora partecipino tutti i consiglieri e i sindaci effettivi in carica.</p> <p>Il consiglio di amministrazione delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta.</p> <p>Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono fatte constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario; detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere</p>	<p>Il consiglio si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purché nel territorio dell'Unione Europea o in Svizzera, ogni volta che il presidente lo ritenga opportuno, nonché quando ne venga fatta richiesta da almeno due consiglieri in carica.</p> <p>Il consiglio viene convocato dal presidente con avviso inviato mediante posta, telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica almeno 3 (tre) giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione. Saranno comunque valide le riunioni consiliari, altrimenti convocate, qualora partecipino tutti i consiglieri e i sindaci effettivi in carica.</p> <p>Il consiglio di amministrazione delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta.</p> <p>Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono fatte constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario; detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere</p>

<p>trascritto senza indugio nel Libro delle decisioni degli amministratori.</p> <p>È possibile tenere le riunioni del consiglio di amministrazione con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:</p> <p>(a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione, i quali provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;</p> <p>(b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;</p> <p>(c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;</p> <p>(d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione intervenendo in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.</p>	<p>trascritto senza indugio nel Libro delle decisioni degli amministratori.</p> <p>È possibile tenere le riunioni del consiglio di amministrazione con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:</p> <p>(a) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;</p> <p>(b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;</p> <p>(c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione intervenendo in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.</p> <p><b>Verificandosi tali presupposti, non è altresì necessaria la presenza nel medesimo luogo del presidente e del soggetto verbalizzante. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.</b></p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Proposte di modifica dell'articolo 18 dello Statuto sociale**

Nella tabella che segue sono illustrate, in grassetto, le modifiche che si propone di apportare all'articolo 18 dello Statuto sociale, raffrontato con il testo attualmente vigente.

<b>Testo vigente</b>	<b>Testo proposto</b>
<b>Articolo 18</b> <b>Nomina e sostituzione degli amministratori</b>	<b>Articolo 18</b> <b>Nomina e sostituzione degli amministratori</b>
La nomina degli amministratori avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali	La nomina degli amministratori avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali

ai candidati è assegnata una numerazione progressiva.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa od anche in data successiva, purché entro il termine sopra previsto per il deposito della lista.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste presentate dai soci, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati almeno pari al numero di consiglieri da eleggere, ciascuno abbinato ad un numero progressivo e deve contenere ed espressamente indicare almeno un amministratore che possieda i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF e devono essere depositate presso la sede della società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. Le liste, inoltre, devono essere messe a disposizione del pubblico a cura della Società almeno 6 (sei) giorni prima di quello previsto per la predetta Assemblea secondo le modalità prescritte della disciplina vigente.

Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato il curriculum contenente le caratteristiche personali e professionali dei singoli candidati con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendenti, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli

ai candidati è assegnata una numerazione progressiva.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa od anche in data successiva, purché entro il termine sopra previsto per il deposito della lista.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste presentate dai soci, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati almeno pari al numero di consiglieri da eleggere, ciascuno abbinato ad un numero progressivo e deve contenere ed espressamente indicare almeno un amministratore che possieda i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF, **come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, ovvero due candidati indipendenti qualora la lista sia composta da 7 o più membri, fermo restando che almeno un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza deve essere scelto tra i candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dal *Nominated Adviser*.**

Le liste devono essere depositate presso la sede della società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e, inoltre, devono essere messe a disposizione del pubblico a cura della Società almeno 6 (sei) giorni prima di quello previsto per

candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dal presente Statuto e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, ivi incluso l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF, la lista deve contenere ogni altra ulteriore dichiarazione o informativa prevista dalla legge o dalle norme regolamentari applicabili oltre che le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta.

Ogni azionista, gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo societario nonché gli azionisti aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del TUF, non possono presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Nel caso in cui un azionista abbia concorso a presentare più di una lista, la presentazione di tali liste sarà invalida nel caso in cui il computo della partecipazione dell'azionista risulti determinante al raggiungimento della soglia richiesta.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

In presenza di più liste uno dei membri del consiglio di amministrazione è espresso dalla seconda lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti.

Alla elezione degli amministratori si procede come segue:

dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, tutti i

la predetta Assemblea secondo le modalità prescritte della disciplina vigente.

Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato, **pena irricevibilità della medesima**, (i) il curriculum vitae contenente le caratteristiche personali e professionali dei singoli candidati con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendenti; **(ii) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;** (iii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dal presente Statuto e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, ivi incluso l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza; **(iv) il parere positivo rilasciato dal *Nominated Adviser* della Società attestante che il candidato indipendente è stato preventivamente individuato o valutato positivamente dal *Nominated Adviser* della Società e (v)** ogni altra ulteriore dichiarazione o informativa prevista dalla legge o dalle norme regolamentari applicabili oltre che le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta.

Ogni azionista, gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo societario nonché gli azionisti aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del TUF, non possono presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.



componenti eccetto uno; dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto, in base all'ordine progressivo indicato nella lista, il restante componente.

Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'articolo 148, comma 3, TUF, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il consiglio di amministrazione risulti composto da almeno un amministratore in possesso dei requisiti di cui all'articolo 148, comma 3, TUF. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.

Nel caso di presentazione di un'unica lista, il consiglio di amministrazione è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria.

Per la nomina di quegli amministratori che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere

Nel caso in cui un azionista abbia concorso a presentare più di una lista, la presentazione di tali liste sarà invalida nel caso in cui il computo della partecipazione dell'azionista risulti determinante al raggiungimento della soglia richiesta.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

In presenza di più liste uno dei membri del consiglio di amministrazione è espresso dalla seconda lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti.

Alla elezione degli amministratori si procede come segue:

dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, tutti i componenti eccetto uno; dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto, in base all'ordine progressivo indicato nella lista, il restante componente.

Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'articolo 148, comma 3, TUF, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo

<p>con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, fermo il rispetto dei requisiti previsti dal presente Statuto.</p> <p>Sono comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.</p> <p>Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori nominati dalla lista di maggioranza, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.</p> <p>Nel caso in cui venga a mancare l'amministratore nominato dalla lista di minoranza, il consiglio di amministrazione provvede alla sostituzione per cooptazione nominando l'amministratore successivo previsto della lista di minoranza se disponibile. L'assemblea provvede successivamente alla nomina dell'amministratore già nominato per cooptazione. Qualora non residuino nella lista di minoranza dei candidati che presentino i requisiti richiesti dalla normativa legislativa e regolamentare vigente per l'assunzione della carica, l'assemblea successiva - se non convocata per il rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione, nel qual caso si applica la procedura di cui presente articolo - provvede alla sostituzione tramite la presentazione di liste di minoranza ai sensi delle norme anche regolamentari vigenti in materia e del presente Statuto, e il consigliere viene nominato dall'assemblea con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino una percentuale di capitale sociale pari a quella sopra richiesta per proporre la candidatura. Tale procedura si applica anche nell'ipotesi in cui l'amministratore</p>	<p>candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il consiglio di amministrazione risulti composto da almeno un amministratore in possesso dei requisiti di cui all'articolo 148, comma 3, TUF. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.</p> <p>Nel caso di presentazione di un'unica lista, il consiglio di amministrazione è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria.</p> <p>Per la nomina di quegli amministratori che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, fermo il rispetto dei requisiti previsti dal presente Statuto.</p> <p>Sono comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.</p> <p>Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori nominati dalla lista di maggioranza, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.</p> <p>Nel caso in cui venga a mancare l'amministratore nominato dalla lista di minoranza, il consiglio di amministrazione provvede alla sostituzione per cooptazione nominando l'amministratore successivo</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>nominato dalla lista di minoranza debba essere sostituito direttamente dall'assemblea.</p> <p>Negli altri casi si applicano le maggioranze di legge.</p> <p>In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, della metà se di numero pari, o della maggioranza se di numero dispari, dei componenti il consiglio di amministrazione, si intenderà decaduto l'intero Consiglio, con effetto dalla accettazione di metà dei nuovi amministratori nominati dall'assemblea di cui al seguente capoverso.</p> <p>L'assemblea per la nomina di un nuovo organo amministrativo deve essere convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica od anche da uno solo di essi.</p> <p>Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'amministratore o dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.</p> <p>Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge costituisce causa di decadenza dell'amministratore.</p> <p>La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organismo amministrativo è stato ricostituito.</p>	<p>previsto della lista di minoranza se disponibile. L'assemblea provvede successivamente alla nomina dell'amministratore già nominato per cooptazione. Qualora non residuino nella lista di minoranza dei candidati che presentino i requisiti richiesti dalla normativa legislativa e regolamentare vigente per l'assunzione della carica, l'assemblea successiva - se non convocata per il rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione, nel qual caso si applica la procedura di cui presente articolo - provvede alla sostituzione tramite la presentazione di liste di minoranza ai sensi delle norme anche regolamentari vigenti in materia e del presente Statuto, e il consigliere viene nominato dall'assemblea con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino una percentuale di capitale sociale pari a quella sopra richiesta per proporre la candidatura. Tale procedura si applica anche nell'ipotesi in cui l'amministratore nominato dalla lista di minoranza debba essere sostituito direttamente dall'assemblea.</p> <p>Negli altri casi si applicano le maggioranze di legge.</p> <p>In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, della metà se di numero pari, o della maggioranza se di numero dispari, dei componenti il consiglio di amministrazione, si intenderà decaduto l'intero Consiglio, con effetto dalla accettazione di metà dei nuovi amministratori nominati dall'assemblea di cui al seguente capoverso.</p> <p>L'assemblea per la nomina di un nuovo organo amministrativo deve essere convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica od anche da uno solo di essi.</p> <p>Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'amministratore o dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.</p> <p>Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge costituisce causa di decadenza dell'amministratore.</p> <p>La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organismo amministrativo è stato ricostituito.</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Proposta di modifica dell'articolo 22 dello Statuto sociale**

Nella tabella che segue è illustrato, in grassetto, il nuovo testo che si propone di apportare all'articolo 22 dello Statuto sociale, raffrontato con il testo attualmente vigente.

<b>Testo vigente</b>	<b>Testo proposto</b>
<b>Articolo 22 Collegio Sindacale</b>	<b>Articolo 22 Collegio Sindacale</b>
<p>Il collegio sindacale esercita le funzioni previste dalla legge; è composto di 3 (tre) membri effettivi; devono inoltre essere nominati 2 (due) sindaci supplenti. I sindaci restano in carica per 3 (tre) esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.</p> <p>I sindaci devono risultare in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti dalla normativa applicabile. Poteri, doveri e funzioni dei sindaci sono stabiliti dalla legge.</p> <p>Il collegio sindacale si riunisce su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.</p> <p>Il collegio sindacale può tenere le proprie riunioni per video, audio o tele conferenza, con</p>	<p>Il collegio sindacale esercita le funzioni previste dalla legge; è composto di 3 (tre) membri effettivi; devono inoltre essere nominati 2 (due) sindaci supplenti. I sindaci restano in carica per 3 (tre) esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.</p> <p><b>I sindaci devono risultare in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'articolo 148, comma 4 del TUF e gli ulteriori requisiti di legge.</b> Poteri, doveri e funzioni dei sindaci sono stabiliti dalla legge.</p> <p>Il collegio sindacale si riunisce su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.</p> <p>Il collegio sindacale può tenere le proprie riunioni per video, audio o tele conferenza, con</p>

le modalità sopra precisate per il consiglio di amministrazione.	le modalità sopra precisate per il consiglio di amministrazione.
------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------

**Proposta di modifica dell'articolo 25 dello Statuto sociale**

Nella tabella che segue è illustrato, in grassetto, il nuovo testo che si propone di apportare all'articolo 25 dello Statuto sociale, raffrontato con il testo attualmente vigente.

<b>Testo vigente</b>	<b>Testo proposto</b>
<b>Articolo 25 Recesso</b>	<b>Articolo 25 Recesso</b>
<p>I soci hanno diritto di recedere nei casi e con gli effetti previsti dalla legge.</p> <p>Non spetta tuttavia il diritto di recesso in caso di proroga del termine di durata della società o di introduzione di limiti alla circolazione delle azioni.</p> <p>I termini e le modalità dell'esercizio del diritto di recesso, i criteri di determinazione del valore delle azioni ed il procedimento di liquidazione sono regolati dalla legge.</p>	<p>I soci hanno diritto di recedere nei casi e con gli effetti previsti dalla legge.</p> <p>Non spetta tuttavia il diritto di recesso in caso di proroga del termine di durata della società o di introduzione di limiti alla circolazione delle azioni.</p> <p><b>È altresì riconosciuto il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni che comportino, anche indirettamente, l'esclusione o la revoca dalle negoziazioni, salva l'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della delibera, gli azionisti della società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, esclusivamente azioni ammesse alle negoziazioni su AIM Italia o su un mercato regolamentato dell'Unione Europea o su di un sistema multilaterale di negoziazione registrato come "Mercato di crescita delle PMI" ai sensi dell'articolo 33 della direttiva 2014/65 MIFID (e sue successive modifiche o integrazioni) che abbia previsto tutele equivalenti per gli investitori.</b></p> <p>I termini e le modalità dell'esercizio del diritto di recesso, i criteri di determinazione del valore delle azioni ed il procedimento di liquidazione sono regolati dalla legge.</p>

Proposta di inserimento del nuovo articolo 27 dello Statuto sociale

La proposta di introduzione del nuovo articolo 27 è finalizzata ad adeguare la previsione statutaria in materia di revoca dalle negoziazioni delle azioni della Società alle previsioni del Regolamento Emittenti AIM Italia, come da ultimo modificato con avviso di Borsa Italiana S.p.A. n. 17857 del 6 luglio 2020, ai sensi del quale gli emittenti già quotati sono tenuti ad adeguarsi entro il 30 giugno 2021. In particolare, il nuovo articolo 27, relativo alla revoca dalle negoziazioni, sarà inserito al fine di allineare il *wording* alla Scheda Sei del Regolamento Emittenti AIM Italia. Per effetto dell'introduzione del nuovo articolo 27, i successivi articoli rubricati "Scioglimento e liquidazione" e "Disposizioni generali" diventeranno rispettivamente gli articoli 28 e 29 dello Statuto sociale.

Nella tabella che segue è illustrato, in grassetto, il nuovo testo che si propone di apportare all'articolo 27 dello Statuto sociale.

<b>Testo vigente</b>	<b>Testo proposto</b>
/	<b>Articolo 27 Revoca</b>
	<p><b>Ove la società richieda a Borsa Italiana la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari AIM Italia, deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche il <i>Nominated Adviser</i> e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data.</b></p> <p><b>Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento AIM Italia, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea dell'Emittente AIM Italia con la maggioranza del 90% dei partecipanti. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera dell'Emittente AIM Italia suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari AIM Italia, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria, salvo nell'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della delibera, gli azionisti della Società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, esclusivamente azioni ammesse alle</b></p>

	<b>negoziazioni su AIM Italia, su un mercato regolamentato dell'Unione Europea o su di un sistema multilaterale di negoziazione registrato come “Mercato di crescita delle PMI ” ai sensi dell'articolo 33 della direttiva 2014/65 MIFID (e sue successive modifiche o integrazioni) che abbia previsto tutele equivalenti per gli investitori ovvero - ricorrendone particolari condizioni - salvo che Borsa Italiana S.p.A. decida diversamente.</b>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Si segnala che le modifiche statuarie proposte non rientrano tra le fattispecie di recesso ai sensi dello Statuto sociale e delle disposizioni di legge e regolamentari.

Tutto ciò premesso, in relazione al presente punto all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone all'Assemblea la seguente

### **proposta di deliberazione**

*“L'Assemblea degli azionisti di Circle S.p.A., riunita in sede straordinaria, esaminato, discusso e preso atto:*

- dell'illustrazione del Presidente,*
- della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno,*

### **DELIBERA**

- 1. di approvare la proposta delle modifiche statutarie ed in particolare le modifiche degli articoli 5 – (capitale sociale), 10 – (Disposizioni in tema di offerta pubblica di acquisto - Obblighi di informazione in tema di partecipazioni rilevanti), 11 – (trasparenza e informativa), 12 – (assemblea), 13 – (svolgimento dell'assemblea), 16 – (Consiglio di amministrazione), 17 – (deliberazioni del consiglio di amministrazione), 18 – (nomina e sostituzione degli amministratori), 22 – (Collegio sindacale), 25 – (recesso del socio) e infine l'introduzione del nuovo articolo 27 – (revoca dall'ammissione alle negoziazioni), secondo quanto esposto in narrativa e dettagliatamente rappresentato nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e di sottoporre le stesse all'approvazione dell'Assemblea della Società, approvando integralmente per l'effetto il testo del nuovo Statuto sociale così come modificato;*
- 2. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e per esso in via disgiunta ai Consiglieri di Amministrazione pro tempore, con firma libera e disgiunta e con facoltà di sub-delega per singoli atti o per categorie i atti, nei limiti di legge, ogni più ampio potere per dare completa ed integrale esecuzione alle deliberazioni di cui ai punti precedenti, nonché apporti, ove necessario,*

*aggiunte, modifiche e soppressioni formali che fossero richieste dalle competenti autorità per l'iscrizione della delibera nel Registro delle Imprese."*

- 2. Proposta di aumento di capitale sociale, a pagamento, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, quarto comma, secondo periodo, cod. civ., mediante emissione di azioni ordinarie; delibere inerenti e conseguenti;**
- 3. Proposta di emissione di warrant ed approvazione del relativo regolamento; delibere inerenti e conseguenti;**
- 4. Proposta di aumento del capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, quarto comma, secondo periodo, del cod. civ., a servizio dell'esercizio dei warrant, mediante emissione di azioni ordinarie; delibere inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

con riferimento al secondo, terzo e quarto punto all'ordine del giorno, siete stati convocati in Assemblea, in sede straordinaria, per procedere all'approvazione di:

- (i) un aumento di capitale sociale a pagamento, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, quarto comma, secondo periodo, cod. civ., per un ammontare massimo pari ad Euro 2.500.000 (duemilionicinquecentomila), comprensivo di sovrapprezzo, mediante l'emissione di un numero massimo di 660.660 nuove azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale espresso ed aventi godimento regolare, il cui collocamento è riservato ad alcuni investitori qualificati italiani (ed istituzionali esteri ai sensi della Regulation S dello United States Securities Act del 1933, con esclusione degli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia), nonché di ogni altro paese estero nel quale il collocamento non sia possibile in assenza di un'autorizzazione delle competenti autorità, così come definiti dall'articolo 2, lettera e) del Regolamento (UE) 2017/1129 e dal combinato disposto degli articoli 34-ter, comma 1, lettera b) del Regolamento CONSOB n. 11971 del 1999 (il **Regolamento Emittenti**) e 35, comma 1, lettera d) del Regolamento Consob n. 20307/2018 (**Regolamento Intermediari Consob**), preventivamente individuati dalla Società di concerto con il *sole bookrunner* e il *financial advisor* (il "**Collocamento**") (l'**"Aumento di Capitale Riservato"**);
- (ii) l'emissione di massimi n. 660.660 (seicentosessantamilaseicentosessanta) warrant da abbinarsi a tutte le azioni emesse dalla Società alla data di inizio delle negoziazioni, in ragione di n. 1 (un) warrant per ogni n. 1 (una) azione ordinaria detenuta dai soci alla data di inizio



delle negoziazioni su AIM Italia, come disciplinati dal Regolamento Warrant, il cui testo è allegato alla presente relazione illustrativa;

- (iii) a servizio dell'emissione dei warrant un aumento di capitale per un importo di massimi nominali Euro 2.213,211 (duemiladuecentotredicivirgoladuecentoundici), senza previsione di sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 33.033 (trentatremilatrentatre) azioni ordinarie di compendio senza indicazione del valore nominale, a godimento regolare, da riservare esclusivamente a servizio dell'esercizio dei warrant da parte dei rispettivi titolari, il tutto come meglio illustrato nel corso della presente relazione illustrativa (l'**"Aumento di Capitale Warrant"**, e, unitamente all'Aumento di Capitale Riservato, l'**"Operazione"**).

## **A. Modalità dell'Aumento di Capitale Riservato**

La legge n. 120 dell'11 settembre 2020 – che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto legge n. 76 del 16 luglio 2020 recante *"misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"* (il c.d. *"Decreto Semplificazioni"*) – ha modificato l'articolo 2441, quarto comma, secondo periodo, cod. civ., introducendo una deroga transitoria alla disciplina ivi prevista per le società con azioni ammesse alle negoziazioni in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione.

In particolare, fino al 30 giugno 2021 tali società hanno la facoltà di deliberare aumenti di capitale da liberarsi in denaro con esclusione del diritto d'opzione nei limiti del 20% del capitale sociale preesistente anche in mancanza di un'espressa previsione statutaria, a condizione che il valore delle azioni corrisponda a quello di mercato e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale. In questo caso, le ragioni dell'esclusione o della limitazione del diritto di opzione nonché i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione devono risultare da un'apposita relazione degli amministratori, depositata presso la sede sociale e pubblicata nel sito internet della società entro il termine della convocazione dell'assemblea.

Tanto premesso, il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea di utilizzare la suddetta previsione transitoria di cui all'articolo 2441, quarto comma, secondo periodo, cod. civ., al fine di deliberare l'Aumento di Capitale Riservato e l'Aumento di Capitale Warrant mediante emissione di azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale espresso e aventi godimento regolare, nei limiti del 20% del numero di azioni ordinarie della Società preesistenti. Pertanto, il numero massimo di azioni che potranno essere emesse, tenendo conto di entrambi i predetti aumenti di capitale, ai fini della normativa suddetta è pari a n. 694.023, considerate le n. 3.470.115 azioni della Società già emesse alla data della delibera dell'assemblea degli azionisti.

## **B. I Warrant e l'Aumento di Capitale Warrant**

Come sopra anticipato, ad ogni azione ordinaria sottoscritta dagli investitori saranno abbinati, a titolo gratuito, un certo numero di warrant, pari a massimi n. 660.660, denominati *"warrant Circle 2021-2024"* (i **"warrant"**), in ragione di n. 1 (un) warrant per ogni n. 1 (una) azione ordinaria detenuta dai soci alla data di inizio delle negoziazioni su AIM Italia, e che attribuiranno agli stessi il diritto di

sottoscrivere azioni ordinarie in rapporto di n. 1 (una) azione ordinaria ogni n. 20 (venti) warrant posseduti.

I warrant, di cui non verrà richiesta l'ammissione alle negoziazioni su AIM Italia, né su qualsiasi altro mercato regolamentato ovvero sistema multilaterale di negoziazione non regolamentato, saranno immessi nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli, in regime di dematerializzazione, ai sensi dell'art. 83-bis del D.lgs. 58/1998, come successivamente modificato e integrato ("**TUF**"), e circoleranno separatamente dalle azioni cui sono stati abbinati a partire dalla data di emissione e saranno liberamente trasferibili. I relativi titolari potranno richiedere di sottoscrivere le relative azioni ordinarie di compendio solo nel corso dell'unica finestra di esercizio disciplinata dal Regolamento Warrant Circle 2021-2024, sottoposto all'approvazione da parte dell'Assemblea ed allegato alla presente Relazione sub Allegato A.

A servizio dei warrant il Consiglio di Amministrazione ritiene di sottoporre all'Assemblea di deliberare un apposito aumento di capitale sociale, a pagamento, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, quarto, secondo periodo, cod. civ., fino ad un ammontare massimo di nominali Euro 2.213,211 (duemiladuecentotredicivirgoladuecentoundici), senza previsione di sovrapprezzo, mediante emissione di massime n.33.033 (trentatremilatrentatre) nuove azioni ordinarie di compendio, senza indicazione del valore nominale, a godimento regolare, da riservarsi all'esercizio dei corrispondenti massimi n. 660.660 warrant.

I warrant potranno dunque essere esercitati decorsi 3 (tre) anni dalla data di relativa emissione, ad un prezzo per azione di compendio pari alla parità contabile delle azioni della Società alla data di delibera assembleare dell'Aumento di Capitale Warrant ovvero Euro 0,067 (c.d. "**Prezzo di Esercizio "Cashless"**").

Tanto premesso, anche con riferimento all'Aumento di Capitale Warrant, il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea di utilizzare la previsione transitoria di cui all'articolo 2441, quarto comma, secondo periodo, cod. civ., al fine di deliberare l'Aumento di Capitale Warrant mediante emissione di azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale espresso e aventi godimento regolare, nei limiti del 20% del numero di azioni ordinarie della Società preesistenti, tenuto conto anche dell'Aumento di Capitale Riservato.

### **C. Prospetti di offerta o di quotazione**

Il Collocamento delle azioni rinvenienti dall'Aumento di Capitale Riservato avverrà in ogni caso con espressa esclusione di qualsivoglia forma di offerta al pubblico di cui agli artt. 93-bis e ss. e 100 del TUF e dunque avvalendosi del regime di esenzione di cui all'articolo 34-ter, comma 01, del Regolamento Emittenti n. 11971 del 1999, come successivamente modificato e integrato, trattandosi di un'offerta avente un corrispettivo totale inferiore ad Euro 8.000.000 (otto milioni).

### **D. Le motivazioni e la destinazione dell'Aumento di Capitale Riservato – Ragioni per l'esclusione del diritto di opzione spettante agli azionisti della Società ai sensi dell'articolo 2441, quarto comma, secondo periodo, cod. civ.**

L'emissione delle azioni, a cui saranno abbinati i warrant, da riservarsi in sottoscrizione a terzi investitori ai termini ed alle condizioni sopra descritte, fornirà alla Società la possibilità di attingere, con uno strumento rapido, alle risorse che dovessero essere necessarie od opportune per dare esecuzione al piano di sviluppo organico e per vie esterne al 2024, già illustrato al mercato in data 1° dicembre 2020 in occasione del "Virtual Investor Day Circle", nonché per sostenere il proprio *business* ordinario e rafforzare la propria struttura patrimoniale e finanziaria.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione ritiene che:

- (a) l'Aumento di Capitale Riservato costituisce lo strumento più idoneo e con maggiore flessibilità a reperire le risorse utili per migliorare e rafforzare la struttura patrimoniale e finanziaria della Società; inoltre, l'ingresso nel capitale da parte di terzi investitori selezionati permetterebbe di sviluppare delle sinergie di tipo industriale e commerciale con gli stessi, nell'ottica di proseguire la strategia di crescita intrapresa nel corso degli ultimi anni;
- (b) l'esclusione del diritto di opzione potrebbe favorire il buon esito dell'Operazione in tempi brevi, escludendo la procedura di offerta al pubblico delle azioni, che richiederebbe adempimenti societari più onerosi nonché tempi di esecuzione più lunghi e maggiori costi per la Società, nonché il consolidamento e l'ampliamento della propria compagine azionaria, consentendo l'ingresso nel capitale di alcuni selezionati investitori;
- (c) l'esclusione del diritto di opzione è infine motivata anche dall'obiettivo della Società di aumentare il flottante e, di conseguenza, la liquidità del titolo sul mercato. Difatti, come noto, le azioni di Circle S.p.A. sono negoziate sul sistema AIM Italia e, sebbene il flottante rispetti i requisiti formali previsti dal Regolamento Emittenti AIM di Borsa Italiana, la Società ritiene che lo stesso sia comunque troppo ridotto e, soprattutto, troppo poco diversificato per consentire un adeguato andamento delle quotazioni. La circostanza di avere un flottante limitato non favorisce la Società, in relazione alla scarsa liquidità del titolo ed alle conseguenze in termini di discontinuità delle quotazioni di borsa e del marginale interesse suscitato presso gli investitori. Per tale ragione, si ritiene che l'aumento del flottante e l'ingresso di nuovi investitori qualificati e istituzionali nella compagine azionaria della Società, con conseguente ampliamento e diversificazione della stessa, rappresenti e rafforzi ulteriormente l'interesse della Società all'esclusione del diritto di opzione.

Le motivazioni di cui sopra appaiono quindi, a giudizio del Consiglio di Amministrazione, in linea con gli obiettivi di crescita della Società oltre che nel pieno rispetto dell'interesse sociale.

Pertanto, per i predetti motivi, il Consiglio di Amministrazione segnala l'opportunità di prevedere l'esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'articolo 2441, quarto comma, secondo periodo, cod. civ.

## **E. Determinazione del prezzo minimo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione e criteri per la determinazione del prezzo di emissione**

### Prezzo di sottoscrizione delle azioni

Il Consiglio di Amministrazione riunitosi in data 10 maggio 2021 ha altresì deliberato di proporVi di delegare agli amministratori, tenuto conto della prassi consolidata in questo genere di operazioni, il potere di determinare, nell'ambito dei tempi e delle modalità stabiliti dall'assemblea e nell'imminenza dell'offerta, l'esatto prezzo di emissione e sottoscrizione, con indicazione del relativo sovrapprezzo, nonché l'esatto numero finale di azioni da offrire in sottoscrizione, tenuto conto, tra l'altro, (i) delle condizioni del mercato mobiliare domestico ed internazionale, (ii) della qualità e quantità delle manifestazioni di interesse pervenute dagli investitori, e infine (iii) del fatto che per ciascuna azione di nuova emissione il prezzo di sottoscrizione sarà pari al maggiore tra (i) Euro 3,20 e (ii) il valore medio ponderato dell'azione Circle registrato sul mercato (i.e. VWAP) negli ultimi 30 (trenta) giorni di calendario antecedenti la data di determinazione del prezzo definitivo da parte del Consiglio di Amministrazione, aumentato del 10% (dieci per cento). In ogni caso il prezzo minimo non sarà inferiore al valore unitario per azione determinato sulla base del patrimonio netto della Società e, comunque, non inferiore ad ogni limite disposto da disposizioni normative e regolamentari applicabili. La proposta sottoposta alla Vostra approvazione prevede quindi che l'Assemblea determini i criteri ai quali il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi nella determinazione dell'esatto prezzo di emissione e sottoscrizione, con indicazione del relativo sovrapprezzo, nonché l'esatto numero finale di azioni da offrire in sottoscrizione.

Tale scelta si rende particolarmente opportuna proprio in considerazione della prescrizione di legge che impone che, per gli aumenti di capitale ai sensi dell'articolo 2441, quarto comma, secondo periodo, cod. civ., il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni. Appare infatti opportuno che, in prossimità della sottoscrizione delle azioni, sia accertato il valore di mercato delle azioni al momento dell'attuazione dell'Aumento di Capitale Riservato. Qualora infatti si procedesse fin da ora a stabilire un prezzo fisso di emissione delle azioni, sorgerebbe il rischio che tale prezzo, al momento dell'esecuzione dell'Aumento di Capitale, non corrisponda al valore di mercato delle medesime.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto che non si possa prescindere dall'andamento del titolo riconosciuto dal mercato ai fini dell'individuazione di un prezzo di emissione "*corrispondente al valore di mercato delle azioni*". La determinazione del prezzo di sottoscrizione mediante il riferimento all'andamento delle quotazioni del titolo CIRCLE nei trenta (30) giorni di calendario antecedenti la data di determinazione del prezzo definitivo da parte del Consiglio di Amministrazione appare pertanto idoneo a far sì che il prezzo di emissione delle azioni trovi riferimento nel valore di mercato delle stesse.

In ogni caso, anche assumendo che le azioni ordinarie vengano liberate al prezzo minimo compreso nel *range* di cui sopra, ossia pari ad Euro 3,20, lo stesso si attesterebbe ben al di sopra del valore del patrimonio netto della Società, con ciò evitando un effetto eccessivamente diluitivo e penalizzante per l'attuale azionariato della Società.

### Prezzo di esercizio dei warrant

L'emissione dei warrant – e, conseguentemente, delle azioni di compendio a servizio degli stessi – forma parte integrante dell'Operazione.

Come indicato nel precedente paragrafo B, in ottica di incentivare gli investitori a sottoscrivere l'Aumento di Capitale Riservato, è previsto che i warrant potranno essere esercitati ad un prezzo di esercizio pari al valore contabile delle azioni Circle a cui sono abbinati, vale a dire in modalità sostanzialmente "cashless".

#### **F. Effetti sul valore unitario delle azioni e diluizione**

L'emissione delle azioni determinerà una diluizione della partecipazione al capitale sociale della Società degli attuali azionisti, in misura variabile e non ipotizzabile, in quanto dipenderà dal numero di azioni effettivamente sottoscritte dai sottoscrittori (anche a seguito dell'esercizio dei warrant).

#### **G. Godimento delle azioni di nuova emissione**

Le azioni da emettersi nell'ambito dell'Aumento di Capitale Riservato e dell'Aumento di Capitale Warrant avranno godimento regolare e, quindi, attribuiranno ai loro possessori pari diritti rispetto alle azioni in circolazione al momento della relativa emissione. Le azioni saranno ammesse alla quotazione ufficiale presso l'AIM Italia al pari delle azioni ordinarie della Società attualmente in circolazione, nei tempi e secondo la disciplina applicabile.

#### **H. Modifiche dello Statuto sociale**

All'approvazione della proposta di Aumento di Capitale Riservato, di emissione dei warrant e dell'Aumento di Capitale Warrant da parte dell'Assemblea dei soci conseguirà la modifica dell'articolo 5 dello Statuto sociale, che indica l'entità e la composizione del capitale sociale. Si precisa che la seguente proposta di modificazione statutaria non dà luogo ad alcuna causa di recesso legale o statutaria a favore degli azionisti della Società, ai sensi dell'articolo 2437 e ss. cod. civ.. Il Consiglio di Amministrazione propone pertanto di modificare l'articolo 5 dello Statuto sociale mediante l'inserimento di due ulteriori previsioni avente il seguente tenore letterale:

<b>Testo vigente</b>	<b>Testo proposto</b>
<b>Articolo 5 Capitale sociale</b>	<b>Articolo 5 Capitale sociale</b>
(omissis)	<b>(omissis)</b> <b>L'Assemblea straordinaria in data 27 maggio 2021 ha deliberato di aumentare il capitale sociale, a pagamento, in via scindibile, per l'importo massimo di Euro 2.500.000 (duemilionicinquecentomila), comprensivo di sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, quarto</b>

**comma, secondo periodo, cod. civ., e quindi nei limiti del 20% delle azioni ordinarie già emesse dalla Società alla data di delibera assembleare, come consentito dalle disposizioni di legge transitorie pro tempore vigenti, mediante emissione di massime n. 660.660 (seicentosestantamila) azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, da liberarsi con conferimento in denaro, da collocarsi presso investitori qualificati italiani ed istituzionali esteri, in ogni caso con espressa esclusione di qualsivoglia forma di offerta al pubblico di cui agli artt. 93-bis e ss. e 100 del TUF e avvalendosi del regime di esenzione di cui all'art. 34-ter, comma 01, del Regolamento CONSOB n. 11971 del 1999, come successivamente modificato e integrato, con termine finale di sottoscrizione fissato al 30 giugno 2021.**

**L'assemblea straordinaria in data 27 maggio 2021 ha altresì deliberato di aumentare il capitale sociale, a pagamento, in via scindibile, per l'importo massimo di nominali Euro 2.213,211**

**(duemiladuecentotredicimiladuecentoundici), senza previsione di sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, quarto comma, secondo periodo, cod. civ., e quindi nei limiti del 20% delle azioni ordinarie già emesse dalla Società alla data di delibera assembleare, come consentito dalle disposizioni di legge transitorie pro tempore vigenti, a servizio dell'esercizio dei warrant, mediante emissione di massime n. 33.033 (trentatremilatrentatre) azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, godimento regolare, da liberarsi con conferimento in denaro, da riservare in sottoscrizione esclusivamente ai titolari dei warrant la cui emissione è stata deliberata in pari data dalla medesima assemblea, in ragione di n. 1 (una) azione ordinaria ogni n. 20 (venti) warrant**

	<b>posseduti, con termine finale di sottoscrizione fissato al 30 giugno 2024.</b>
--	---------------------------------------------------------------------------------------

Tutto ciò premesso, in relazione ai presenti punti all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone all'Assemblea la seguente

### **proposta di deliberazione**

*"L'Assemblea degli azionisti di Circle S.p.A., riunita in sede straordinaria, esaminato, discusso e preso atto:*

- dell'illustrazione del Presidente,*
- della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno,*
- preso atto che il capitale sociale di Euro 233.000 è interamente sottoscritto e versato, che non ricorrono i presupposti di cui agli articoli 2446, secondo comma e 2447 del Codice Civile,*
- avute presenti le disposizioni di cui all'articolo 2438 del Codice Civile,*
- preso atto della relazione ai sensi dell'articolo 2441, quarto comma, secondo periodo, del Codice Civile, rilasciata dalla società di revisione BDO Italia S.p.A.,*

### **DELIBERA**

1. *di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, per l'importo massimo di Euro 2.500.000 (duemilionicinquecentomila), comprensivo di sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, quarto comma, secondo periodo, cod. civ., e quindi nei limiti del 20% delle azioni ordinarie già emesse dalla Società alla data di delibera assembleare, come consentito dalle disposizioni di legge transitorie pro tempore vigenti, mediante emissione di massime n. 660.660 (seicentosessantamilaseicentosessanta) azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, da liberarsi con conferimento in denaro, alle seguenti condizioni:*
  - il prezzo di sottoscrizione di ciascuna azione ordinaria che verrà determinato dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto anche delle condizioni del mercato domestico ed internazionale, sarà pari al maggiore tra (i) Euro 3,20 e (ii) il valore medio ponderato dell'azione Circle registrato sul mercato (i.e. VWAP) negli ultimi 30 (trenta) giorni di calendario antecedenti la data di determinazione del prezzo medesimo, aumentato del 10% (dieci per cento), fermo restando in ogni caso che lo stesso non dovrà essere inferiore alla cosiddetta "parità contabile";*
  - le azioni di nuova emissione vengono offerte, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, quarto comma, secondo periodo, cod. civ., per un importo massimo di Euro 2.500.000 (duemilionicinquecentomila), comprensivo di sovrapprezzo, ad investitori qualificati italiani ed istituzionali esteri, così come definiti dall'articolo 2, lettera e) del Regolamento (UE) 2017/1129 e dal combinato disposto degli articoli 34-ter, comma 1, lettera b) del Regolamento CONSOB n. 11971 del 1999 (il "Regolamento Emittenti") e 35, comma 1, lettera d) del*

*Regolamento Consob n. 20307/2018 (il "Regolamento Intermediari Consob"), in esenzione dalle disposizioni in materia di offerte al pubblico di strumenti finanziari previsti dagli artt. 93-bis e 100 del TUF e dall'art. 34-ter, comma 01, del Regolamento Consob 11971/99 e pertanto per un corrispettivo massimo non superiore ad Euro 8.000.000 (ottomilioni);*

*- il prezzo delle azioni di nuova emissione e, di conseguenza, il numero delle stesse verrà stabilito dall'organo amministrativo in prossimità dell'offerta, di guisa che il prezzo unitario di emissione sia almeno pari al valore unitario per azione del patrimonio netto della Società;*

*- il termine finale per la sottoscrizione, ai sensi dell'articolo 2439, comma secondo, cod. civ., viene fissato al giorno 30 giugno 2021;*

*- le azioni ordinarie di nuova emissione avranno godimento regolare;*

*- l'aumento manterrà efficacia anche se parzialmente sottoscritto;*

*- viene aggiunta all'articolo 5 (cinque) dello Statuto sociale vigente la seguente clausola transitoria:*

*"L'Assemblea straordinaria in data 27 maggio 2021 ha deliberato di aumentare il capitale sociale, a pagamento, in via scindibile, per l'importo massimo di Euro 2.500.000 (duemilionicinquecentomila), comprensivo di sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, quarto comma, secondo periodo, cod. civ., e quindi nei limiti del 20% delle azioni ordinarie già emesse dalla Società alla data di delibera assembleare, come consentito dalle disposizioni di legge transitorie pro tempore vigenti, mediante emissione di massime n. 660.660 (seicentosessantamilaseicentosessanta) azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, da liberarsi con conferimento in denaro, da collocarsi presso investitori qualificati italiani ed istituzionali esteri, in ogni caso con espressa esclusione di qualsivoglia forma di offerta al pubblico di cui agli artt. 93-bis e ss. e 100 del TUF e avvalendosi del regime di esenzione di cui all'art. 34-ter, comma 01, del Regolamento CONSOB n. 11971 del 1999, come successivamente modificato e integrato, con termine finale di sottoscrizione fissato al 30 giugno 2021;"*

*- viene conferito al Consiglio di Amministrazione, e per esso disgiuntamente ad ogni suo componente, con facoltà di subdelega, ogni occorrente potere per dare esecuzione, o eventualmente non procedere, al sopra deliberato aumento di capitale sociale nei tempi più opportuni, per determinare i termini, le modalità e le altre condizioni di emissione, con facoltà, in particolare, di stabilire il puntuale ammontare degli aumenti di capitale ed il sovrapprezzo delle azioni da emettere, ivi compresa l'allocazione del prezzo di emissione delle azioni tra valore nominale ed eventuale sovrapprezzo, nonché di determinare, in prossimità dell'offerta, il prezzo definitivo di offerta tenendo conto, tra l'altro, (i) delle condizioni del mercato mobiliare domestico ed internazionale e (ii) della qualità e quantità delle adesioni all'offerta pervenute nell'ambito del collocamento, ad un valore minimo non inferiore al valore unitario per azione del patrimonio netto della Società e, comunque, non inferiore ad ogni limite disposto da disposizioni normative e regolamentari applicabili;*



2. subordinatamente all'approvazione della delibera di cui al precedente punto 1), di emettere un numero di massimi n. 33.033 (trentatremilatrentatre) warrant da abbinarsi a tutte le azioni emesse dalla Società alla data di inizio delle negoziazioni su AIM Italia, in ragione di n. 1 (un) warrant per ogni n. 1 (una) azione ordinaria detenuta dai soci, il tutto secondo le modalità e i termini indicati nel regolamento dei warrant, che viene approvato dall'assemblea in ogni sua parte. I warrant, di cui non verrà richiesta l'ammissione alle negoziazioni su AIM Italia, né su qualsiasi altro mercato regolamentato ovvero sistema multilaterale di negoziazione non regolamentato, saranno immessi nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli in regime di dematerializzazione, ai sensi dell'art. 83-bis TUF. Di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso disgiuntamente ad ogni suo componente, con facoltà di subdelega, ogni occorrente potere per fissare il numero definitivo dei warrant in ragione di n. 1 (un) warrant per ogni n. 1 (una) azione ordinaria emessa dalla Società alla data di inizio delle negoziazioni su AIM Italia e detenute dai soci;

3. di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, per l'importo massimo di nominali Euro 2.213,211 (duemiladuecentotredicivirgoladuecentoundici), senza previsione di sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, quarto comma, secondo periodo, cod. civ., e quindi nei limiti del 20% delle azioni ordinarie già emesse dalla Società alla data di delibera assembleare, come consentito dalle disposizioni di legge transitorie pro tempore vigenti, a servizio dell'esercizio dei warrant, mediante emissione di massime n.33.033 (trentatremilatrentatre) azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, godimento regolare, da liberarsi con conferimento in denaro, alle seguenti condizioni:

- le azioni ordinarie del presente aumento potranno essere sottoscritte durante l'unico periodo di esercizio dei warrant previsto nel relativo Regolamento, entro il termine finale del giorno 30 giugno 2024, fissato anche ai sensi dell'articolo 2439, comma secondo, cod. civ.;

- il prezzo di sottoscrizione di ciascuna azione ordinaria è pari alla parità contabile delle azioni della Società alla data di delibera assembleare dell'aumento di capitale ovvero pari a Euro 0,067, da liberare integralmente al momento della sottoscrizione;

- l'aumento manterrà efficacia anche se parzialmente sottoscritto, nei termini che verranno stabiliti dal Regolamento Warrant, salvi gli adempimenti di legge;

- viene aggiunta all'articolo 5 (cinque) dello Statuto sociale vigente la seguente clausola transitoria:

*"L'assemblea straordinaria in data 27 maggio 2021 ha altresì deliberato di aumentare il capitale sociale, a pagamento, in via scindibile, per l'importo massimo di nominali Euro 2.213,211 (duemiladuecentotredicivirgoladuecentoundici), senza previsione di sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, quarto comma, secondo periodo, cod. civ., e quindi nei limiti del 20% delle azioni ordinarie già emesse dalla Società alla data di delibera assembleare, come consentito dalle disposizioni di legge transitorie pro tempore vigenti, a servizio dell'esercizio dei warrant, mediante emissione di massime n. 33.033*

*(trentatremilatrentatre) azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, godimento regolare, da liberarsi con conferimento in denaro, da riservare in sottoscrizione esclusivamente ai titolari dei warrant la cui emissione è stata deliberata in pari data dalla medesima assemblea, in ragione di n. 1 (una) azione ordinaria ogni n. 20 (venti) warrant posseduti, con termine finale di sottoscrizione fissato al 30 giugno 2024;”*

*- viene conferito al Consiglio di Amministrazione, e per esso disgiuntamente ad ogni suo componente, con facoltà di subdelega, ogni occorrente potere per dare esecuzione, o eventualmente non procedere, al sopra deliberato aumento di capitale sociale nei tempi più opportuni, per determinare i termini, le modalità e le altre condizioni di emissione, con facoltà, in particolare, di stabilire il puntuale ammontare degli aumenti di capitale ed il sovrapprezzo delle azioni da emettere, il tutto secondo le modalità e i termini indicati nel regolamento dei warrant;*

3. *di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso disgiuntamente ad ogni suo componente, con facoltà di subdelega, di eseguire quanto sopra deliberato per provvedere a quanto necessario per l'attuazione delle deliberazioni di cui sopra, e sottoscrivere ogni atto o contratto che si rendesse opportuno o necessario al fine di dare esecuzione a quanto deliberato, ivi compresi la possibilità di sottoscrivere e apportare ogni opportuna modifica/integrazione ai documenti connessi o comunque collegati alla finalizzazione del processo per l'emissione delle azioni e dei warrant, effettuare l'attestazione di cui all'articolo 2444 cod. civ. ed il deposito dello statuto riportante la cifra aggiornata del capitale sociale, ai sensi dell'articolo 2436 del codice civile, nonché per adempiere alle formalità necessarie, ivi compresa l'iscrizione delle deliberazioni nel Registro delle Imprese, con facoltà di introdurre le eventuali modificazioni, aggiunte o soppressioni non sostanziali che fossero allo scopo richieste, anche in sede di iscrizione, e in genere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle delibere stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato.”*

\*\*\*

Genova, 10 maggio 2021

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Luca Abatello

**Allegato A**  
**Regolamento Warrant Circle 2021-2024**  
(di seguito il “*Regolamento*”)

**ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI**

Ai fini del presente Regolamento i termini indicati qui di seguito hanno il seguente significato:

<b>TERMINE</b>	<b>SIGNIFICATO</b>
<b>AIM Italia</b>	Significa AIM Italia, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.
<b>Azioni</b>	Significa le azioni ordinarie di Circle, senza indicazione del valore nominale, con godimento regolare e liberamente trasferibili.
<b>Azioni di Compendio</b>	Significa le massime numero 33.033 (tremilatrentatre) Azioni destinate esclusivamente all’esercizio dei Warrant.
<b>Dividendi Straordinari</b>	Significa la distribuzione di dividendi in denaro o in natura che la Società qualifica addizionali rispetto ai dividendi derivanti dalla distribuzione dei normali risultati di esercizio oppure rispetto alla normale politica dei dividendi.
<b>Emittente o Società o Circle</b>	Significa Circle S.p.A., società per azioni ai sensi del diritto italiano, con sede legale in Via Gustavo Fara n. 28, 20128 Milano (MI), codice fiscale e partita IVA 07869320965, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano, n. REA MI – 1987108.
<b>Intermediario</b>	Significa un intermediario autorizzato aderente al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A.
<b>Monte Titoli</b>	Significa Monte Titoli S.p.A., con sede in Milano, Piazza degli Affari n. 6, nella sua attività di società di gestione accentrata di strumenti finanziari, nonché qualunque altro soggetto che dovesse sostituire Monte Titoli nell’attività qui prevista.
<b>Periodo di Esercizio</b>	Ha il significato di cui all’Articolo 3.2.
<b>Periodi Ristretti</b>	Ha il significato di cui all’Articolo 4.1.
<b>Prezzo di Esercizio</b>	Ha il significato di cui all’Articolo 3.1.
<b>Regolamento</b>	Significa il presente Regolamento dei “Warrant Circle 2021-2024”.
<b>Termine Ultimo per l’Esercizio</b>	Significa l’ultimo giorno utile per esercitare i Warrant.
<b>Warrant</b>	Significa i warrant denominati “Warrant Circle 2021-2024”, validi per sottoscrivere, salvo modifiche ai sensi dell’Articolo 5 del Regolamento, n. 1 Azione di Compendio per ogni n. 20 Warrant posseduti.

**ARTICOLO 2 – EMISSIONE DEI WARRANT**

2.1 I Warrant sono emessi in attuazione della delibera dell’assemblea straordinaria della Società del 27 maggio 2021 che ha disposto, *inter alia*:

- (i) l’emissione di massimi n. 660.660 (seicentosessantamilaseicentosessanta) Warrant da abbinare gratuitamente a tutte le Azioni emesse dalla Società alla data di inizio delle

negoziazioni, nel rapporto di un (1) Warrant ogni una (1) Azione detenuta, in conformità con quanto deliberato dall'assemblea straordinaria della Società del 27 maggio 2021;

(ii) l'aumento del capitale sociale in via scindibile per un importo di massimi nominali Euro 2.213,211 (duemiladuecentotredici virgola duecentoundici), senza previsione di sovrapprezzo, a servizio dei Warrant mediante emissione di massime n. 33.033 (trentatremilatrentatre) Azioni di Compendio.

2.2 I Warrant, di cui non verrà richiesta l'ammissione alle negoziazioni su AIM Italia né su qualsiasi altro mercato regolamentato ovvero sistema multilaterale di negoziazione non regolamentato, saranno immessi nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli, in regime di dematerializzazione ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti, circoleranno separatamente dalle Azioni cui sono stati abbinati a partire dalla data di emissione e saranno liberamente trasferibili.

### **ARTICOLO 3 – CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI WARRANT**

3.1 Fatte salve le eventuali modifiche di cui all'Articolo 5, i titolari dei Warrant hanno la facoltà di sottoscrivere le Azioni di Compendio, nel rapporto di una (1) Azione di Compendio per ogni venti (20) Warrant posseduti, ad un prezzo per Azione di Compendio ("**Prezzo di Esercizio**") pari alla parità contabile delle azioni della Società alla data di delibera assembleare del predetto aumento di capitale ovvero Euro 0,067.

3.2 Salvo quanto previsto successivamente in tema di Periodo Ristretto, la sottoscrizione delle Azioni di Compendio da parte di ciascun titolare dei Warrant potrà avvenire nel periodo ricompreso tra il 1° e il 30 giugno 2024 (inclusi) (il "**Periodo di Esercizio**").

3.3 Le richieste di esercizio dei Warrant e di sottoscrizione delle Azioni di Compendio potranno essere effettuate in qualsiasi giorno lavorativo bancario nel corso del Periodo di Esercizio, e dovranno essere presentate all'Intermediario aderente a Monte Titoli presso cui sono depositati i Warrant.

3.4 Resta inteso che, qualora i titolari dei Warrant non richiedano di sottoscrivere le Azioni di Compendio entro il termine finale del Periodo di Esercizio, essi perderanno il relativo diritto.

3.5 All'atto della presentazione della richiesta di sottoscrizione, il portatore del Warrant dovrà anche prendere atto e accettare che le Azioni di Compendio sottoscritte in esercizio dei Warrant non sono state registrate ai sensi del *Securities Act* del 1933 e successive modifiche, vigente negli Stati Uniti d'America e dovrà dichiarare di non essere una "*U.S. Person*" come definita ai tempi della "*Regulation S*". Nessuna Azioni di Compendio richiesta in esercizio dei Warrant sarà attribuita ai titolari dei Warrant che non soddisfino le condizioni sopra descritte.

3.6 Il Prezzo di Esercizio delle Azioni di Compendio dovrà essere integralmente versato all'atto della presentazione delle richieste di esercizio, senza aggravio di commissioni e di spese a carico dei richiedenti.

3.7 L'emissione e la messa a disposizione per la negoziazione, per il tramite di Monte Titoli, delle Azioni di Compendio sottoscritte dai titolari dei Warrant durante il Periodo di Esercizio avranno luogo il giorno di liquidazione successivo al termine dell'ultimo giorno del Periodo di Esercizio.

3.8 Le Azioni di Compendio avranno godimento pari a quello delle Azioni alla data di efficacia dell'esercizio dei Warrant.

3.9 I Warrant dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, presentando la richiesta di sottoscrizione delle Azioni di Compendio entro il 30 giugno 2024 (il "**Termine Ultimo per l'Esercizio**"). Pertanto, a partire dalla data successiva al Termine Ultimo per l'Esercizio, i Warrant per i quali non sia stata presentata una richiesta di sottoscrizione diverranno definitivamente privi di effetto.

#### **ARTICOLO 4 – SOSPENSIONE DELL'ESERCIZIO DEI WARRANT**

4.1 L'esercizio dei Warrant sarà in ogni caso sospeso:

- (i) dal giorno successivo (incluso) alla data in cui il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente abbia deliberato di convocare l'Assemblea dei soci dell'Emittente, sia in sede ordinaria sia in sede straordinaria, fino al giorno successivo (escluso) a quello in cui abbia avuto luogo l'Assemblea dei soci, anche in convocazione successiva alla prima; e
- (ii) fermo restando quanto previsto all'Articolo 5, dal giorno successivo (incluso) alla data in cui il Consiglio di Amministrazione abbia deliberato di proporre la distribuzione di dividendi, fino al giorno antecedente (incluso) a quello dello stacco dei dividendi eventualmente deliberati dall'Assemblea dei soci. In tal caso, le richieste di sottoscrizione presentate prima del giorno successivo alla riunione del Consiglio di Amministrazione che abbia proposto la distribuzione di dividendi avranno effetto, in ogni caso, entro il giorno antecedente lo stacco del dividendo.

(ciascuno un "**Periodo Ristretto**")

#### **ARTICOLO 5 – DIRITTI DEI PORTATORI DEI WARRANT IN CASO DI OPERAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETÀ**

5.1 Qualora la Società dia esecuzione, entro il Termine Ultimo per l'Esercizio:

- (i) ad aumenti di capitale a pagamento, mediante emissione in opzione di nuove Azioni, anche al servizio di warrant validi per la loro sottoscrizione, o di obbligazioni convertibili o con warrant, o comunque ad operazioni che diano luogo allo stacco di un diritto negoziabile, il Prezzo di Esercizio sarà diminuito di un importo, arrotondato al millesimo di Euro inferiore, pari a:

$(P_{cum} - P_{ex})$

ove:

- ***P<sub>cum</sub>*** rappresenta la media aritmetica semplice degli ultimi cinque prezzi ufficiali "cum diritto" (di opzione relativo all'aumento di cui trattasi) dell'azione ordinaria Circle registrati su AIM Italia;

- **Pex** rappresenta la media aritmetica semplice dei primi cinque prezzi ufficiali “ex diritto” (di opzione relativo all’aumento di cui trattasi) dell’azione ordinaria Circle registrati su AIM Italia;
- (ii) al raggruppamento o al frazionamento delle Azioni, saranno modificati di conseguenza il numero delle Azioni di Compendio sottoscrivibili per ciascun Warrant ed il Prezzo di Esercizio applicando il rapporto in base al quale sarà effettuato il raggruppamento o il frazionamento delle Azioni Ordinarie;
  - (iii) ad aumenti gratuiti del capitale senza emissione di nuove azioni o a riduzioni del capitale per perdite senza annullamento di Azioni, non saranno modificati né il Prezzo di Esercizio né il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili per ciascun Warrant;
  - (iv) ad aumenti del capitale mediante emissione di azioni con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, commi 4, 5, 6 e 8, codice civile, non saranno modificati né il Prezzo di Esercizio, né il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili per ciascun Warrant;
  - (v) ad operazioni di fusione o scissione in cui la Società non sia la società incorporante o beneficiaria, a seconda dei casi, sarà conseguentemente modificato il numero delle Azioni di Compendio sottoscrivibili sulla base dei relativi rapporti di concambio od assegnazione, a seconda dei casi.

Gli adeguamenti che precedono verranno proposti in deliberazione all’organo competente, unitamente all’operazione sul capitale che determina l’adeguamento stesso, per quanto necessario.

5.2 Qualora venisse data esecuzione ad altra operazione entro il Termine Ultimo per l’Esercizio, diversa da quelle sopra elencate, che produca effetti analoghi a quelli sopra considerati, potrà essere rettificato il numero delle Azioni di Compendio sottoscrivibili per ciascun Warrant e/o il Prezzo di Esercizio, secondo metodologie di generale accettazione e con criteri compatibili con quelli desumibili dal disposto del presente Regolamento.

5.3 Nei casi in cui, per effetto di quanto previsto nel presente Regolamento, all'atto dell'esercizio del Warrant spettasse un numero non intero di azioni, il portatore dei Warrant avrà diritto di sottoscrivere Azioni di Compendio fino alla concorrenza del numero intero inferiore e non potrà far valere alcun diritto sulla parte frazionaria.

#### **ARTICOLO 6 – ESERCIZIO ANTICIPATO DEI WARRANT E/O AL DI FUORI DEL PERIODO DI ESERCIZIO**

6.1 Fermo quanto previsto al precedente articolo 5, e fatta eccezione per i Periodi Ristretti di cui al precedente articolo 4, al portatore dei Warrant sarà altresì data la facoltà di esercitare il diritto di sottoscrivere il numero di Azioni di Compendio per ciascun Warrant, anche anticipatamente rispetto ai e/o al di fuori dai Periodi di Esercizio nei seguenti casi:

- (i) qualora la Società dia esecuzione ad aumenti di capitale a pagamento, mediante emissione in opzione di nuove azioni, anche al servizio di altri warrant validi per la loro sottoscrizione, o di obbligazioni convertibili – dirette o indirette – o con warrant. In tale ipotesi, al portatore dei Warrant sarà data la facoltà di esercitare il diritto di sottoscrivere le Azioni di Compendio, con effetto entro la data di stacco del diritto di opzione;

- (ii) qualora la Società deliberi una modificazione delle disposizioni dello statuto sociale concernenti la ripartizione di utili ovvero si proceda alla incorporazione nella Società di altre società. In tale ipotesi, al portatore dei Warrant sarà data la facoltà di esercitare il diritto di sottoscrivere le Azioni di Compendio con effetto entro la data dell'Assemblea chiamata ad approvare le relative deliberazioni;
- (iii) qualora, ai sensi dello statuto, sia promossa un'offerta pubblica di acquisto e/o scambio sulle Azioni Ordinarie il cui termine di adesione non cada durante i Periodi di Esercizio. In tale ipotesi, al portatore dei Warrant sarà data la facoltà di esercitare il diritto di sottoscrivere le Azioni di Compendio con effetto entro il termine di adesione all'offerta pubblica di acquisto e/o scambio, in modo da poter eventualmente aderire a detta offerta apportando alla stessa le Azioni di Compendio;
- (iv) qualora il consiglio di amministrazione della Società deliberi di proporre la distribuzione di dividendi straordinari. In tale ipotesi, al portatore dei Warrant sarà data la facoltà di esercitare il diritto di sottoscrivere le Azioni di Compendio con effetto entro la data di stacco del dividendo;
- (v) qualora la Società dia esecuzione ad aumenti gratuiti di capitale, mediante assegnazione di nuove azioni. In tale ipotesi, al portatore dei Warrant sarà data la facoltà di esercitare il diritto di sottoscrivere le Azioni di Compendio con effetto in tempo utile per procedere al calcolo del rapporto di assegnazione delle nuove azioni e a tale assegnazione.

Nei casi di cui al presente paragrafo, il prezzo di esercizio a cui sarà possibile esercitare i Warrant sarà pari al Prezzo di Esercizio.

#### **ARTICOLO 7 – REGIME FISCALE**

7.1 L'assegnazione, l'acquisto, la detenzione, la cessione e l'esercizio dei Warrant da parte dei rispettivi titolari sono soggetti al regime fiscale di volta in volta vigente e applicabile al singolo titolare.

#### **ARTICOLO 8 – VARIE**

8.1 Qualora un soggetto venga a detenere, a seguito di offerta pubblica totalitaria avente a oggetto i Warrant, un numero di Warrant che rappresenti almeno il 90% (novanta per cento) dei Warrant in circolazione, tale soggetto ha il diritto di acquistare i Warrant residui entro tre mesi dalla scadenza del termine per l'accettazione dell'offerta, se ha dichiarato nel documento d'offerta l'intenzione di avvalersi di tale diritto. Il corrispettivo è pari a quello dell'offerta pubblica totalitaria precedente.

8.2 Tutte le comunicazioni della Società ai titolari dei Warrant verranno effettuate, ove non diversamente disposto dalla legge, mediante comunicato stampa diffuso tramite SDIR-NIS e riportato sul sito internet della Società.

8.3 Il presente Regolamento è disciplinato dalla legge italiana.

8.4 Il presente Regolamento può essere modificato a condizione che le modifiche siano approvate con il consenso della maggioranza dei titolari di Warrant tempo per tempo in circolazione.

8.5 Il possesso dei Warrant comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento.

8.6 Qualsiasi contestazione relativa ai Warrant ed alle disposizioni del presente Regolamento sarà deferita in via esclusiva al Foro di Milano.